

Publicato il 14/07/2017

N. 08486/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01906/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2017, proposto da:
Isabella Mastrobuono, rappresentata e difesa dagli avvocati
Francesco Castiello ed Edoardo Giardino, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio
eletto presso l'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio
Colonna, 27

nei confronti di

Presidente della Regione Lazio quale commissario per la sanità
regionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi Macchitella,
Ausl Frosinone, Sindaco di Frosinone, non costituiti in giudizio

per l'ottemperanza

della sentenza Tar Lazio, Sez. III quater, 17 gennaio 2017, n. 769, previa declaratoria di nullità e/o annullamento della delibera della Giunta regionale del Lazio n. 28 del 26 gennaio 2017 con la quale è stato nuovamente disposto il commissariamento dell'ASL Frosinone ed è stata negata la reintegra della professoressa Mastrobuono; nonché per la declaratoria di nullità e/o annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad acta T00023 del 6 febbraio 2017, col quale è stato rinominato il commissario straordinario dell'ASL Frosinone nella persona del dott. Luigi Macchitella;

nonché per l'annullamento della deliberazione n. 201 del 7 febbraio 2017 del rinominato commissario straordinario dell'ASL Frosinone con la quale dichiara di «prendere atto della nomina a commissario straordinario dell'ASL Frosinone con decorrenza 6 febbraio 2017, data di approvazione del decreto del Presidente della Regione Lazio T00023; - assumere, pertanto, con decorrenza 06.02.2017 le funzioni di commissario straordinario».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso *ex art.* 112 c.p.a. in esame, Isabella Mastrobuono – che, con sentenza di questa Sezione 10 gennaio 2017, n. 769, aveva ottenuto l'annullamento, in uno agli atti collegati, del provvedimento del 30 ottobre 2015 col quale il presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario ad acta per la sanità regionale, preso atto della valutazione negativa effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che le aveva attribuito un punteggio complessivo di 6,4/10 inferiore alla soglia minima di 7/10, non l'aveva confermata nell'incarico di Direttore generale dell'AUSL di Frosinone a suo tempo conferito con decreto presidenziale T00023 del 30 gennaio 2014 – invoca la declaratoria di nullità, per violazione o elusione del giudicato, dei successivi atti coi quali la Regione Lazio, rilevata l'impossibilità di reintegrarla nel suo precedente ruolo, aveva disposto il commissariamento dell'ASL di Frosinone, nominando il commissario.

In particolare, ad avviso della Regione, il reintegro era stato considerato precluso dal fatto che la Mastrobuono, dal 13 ottobre 2016, aveva assunto l'incarico di Direttore sanitario della casa di cura Nuova Villa Claudia di Roma, struttura operante in regime di accreditamento col S.S.R., integrando così l'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 alla stregua del quale *«gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale»*.

In particolare, lamenta: 1) violazione degli artt. 24 e 113 Cost., dell'art. 1 c.p.a., del principio di effettività della giustizia amministrativa, dell'art. 47, comma 1, CEDU, dell'art. 2058 c.c.; 2)

elusione e violazione del giudicato, dell'art. 21-septies l. n. 241/1990, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle determinazioni elusive adottate dalla Regione Lazio, violazione degli artt. 97, 111 e 113 Cost., dell'art. 1 l. n. 241/1990, del principio di economicità dell'attività amministrativa, del principio di ragionevolezza, del principio di buona fede, del principio dell'affidamento, travisamento ed erroneità dei presupposti, perplessità, arbitrarietà, sviamento, erroneità della motivazione; 3) violazione del principio di indistinguibilità delle ipotesi di incompatibilità-inconferibilità da situazioni di conflitto di interessi, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 39/2013 per inconfigurabilità di alcun conflitto di interessi; 4) violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, del principio del giusto procedimento, dell'art. 6 l. n. 241/1990, del principio di adeguatezza dell'istruttoria, carente istruttoria e travisamento dei presupposti; 5) violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché di quelli di affidamento e di equità, manifesta ingiustizia.

Si è difesa la Regione Lazio chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato e, con successiva memoria, rilevando l'inammissibilità dell'azione *ex* art. 112 c.p.a.

La ricorrente ha interloquuto con una memoria e nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'odierna azione è spiegata, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., per ottenere la declaratoria di nullità degli atti gravati in quanto violativi ovvero elusivi del giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 769/2017.

Osserva in proposito il Collegio che, in realtà, col ricorso in esame sono state articolate censure dirette a rimuovere i contenuti delle nuove determinazioni regionali oggi gravate le quali, fondate su

circostanze e motivazioni estranee e successive al giudicato, si configurano quale espressione di nuove scelte dell'amministrazione attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggette ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono deducibili come vizi di legittimità secondo l'ordinario giudizio di cognizione.

La domanda di ottemperanza, volta alla dichiarazione della nullità per elusione ovvero per violazione del giudicato, va dunque respinta. Peraltro, ove anche si voglia ricondurre in via diretta alcune delle censure articolate (in particolare sub 3, 4 e 5) al paradigma di un'autonoma domanda costitutiva di annullamento, ritenendo così integrato un cumulo di domande tipologicamente distinte (ammissibile secondo Ad. plen. n. 2 del 2013), neppure si pone un problema di conversione per la riassunzione innanzi al giudice della cognizione, tenuto conto che Isabella Mastrobuono ha già proposto tale domanda, con identico corredo motivo, mediante autonomo ricorso in trattazione nell'odierna udienza pubblica.

Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda in esame che la connota quale questione nuova.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Alfredo Storto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO